



# Newsletter

Data 27.05.2016  
Embargo 27.05.2016, ore 11:00

---

## Nr. 3/16

### **CONTENUTO**

#### **1. COMUNICAZIONI**

- *Tariffe bancarie – spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli: il Sorvegliante dei prezzi chiama in causa la SECO*
- *Il Cantone di Vaud rivede al ribasso gli emolumenti notarili – e Ginevra?*
- *Suissetec riduce la tassa amministrativa per l'annullamento dell'iscrizione ai corsi*
- *«Abbandono del collegamento telefonico analogico. Conseguenze per i telefoni negli ascensori e altri sistemi d'emergenza». Postulato Eder 16.3051 e postulato Egloff 16.3058*
- *Controllo dei veicoli a motore: Basilea Campagna rivede il tariffario*
- *Misure tariffarie 2016/2017 nel traffico diretto: trattative in corso*

#### **2. EVENTI / AVVISI**



## 1. COMUNICAZIONI

### **Tariffe bancarie – spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli: il Sorvegliante dei prezzi chiama in causa la SECO**

Ogni anno il Sorvegliante dei prezzi riceve dozzine di reclami sulle spese dei servizi bancari. Negli ultimi anni il loro numero è aumentato in modo significativo, fino a raggiungere nel 2015 quasi il 10 per cento di tutte le segnalazioni. Il 30 giugno 2015 il Sorvegliante dei prezzi aveva già pubblicato sul suo sito Internet un [rapporto sull'osservazione delle spese applicate ai conti dalle banche svizzere](#). I risultati dell'analisi dimostrano che le spese per il trasferimento dei titoli e, in misura minore, le spese di chiusura dei conti possono ostacolare il buon funzionamento della concorrenza perché limitano la mobilità della clientela. A seconda dei titoli contenuti in un portafoglio, infatti, le spese di trasferimento possono ammontare a diverse centinaia, se non addirittura migliaia di franchi. Il Sorvegliante dei prezzi non può fare a meno di sospettare che le banche, più che coprire i costi delle operazioni, vogliano scoraggiare i loro clienti dal trasferire il proprio patrimonio in un altro istituto. Il Sorvegliante dei prezzi ha pertanto invitato le banche svizzere ad eliminare le spese di chiusura dei conti, a ridurre le tariffe per il trasferimento dei titoli e a rendere più accessibili le informazioni su queste spese.

La maggior parte delle 32 banche interpellate dal Sorvegliante dei prezzi<sup>1</sup> ha dichiarato di esaminare regolarmente le proprie tariffe per verificare se il loro livello è ancora commisurato ai costi generati dalle rispettive operazioni. Secondo queste banche, le operazioni per il trasferimento dei titoli non sono di regola standardizzate, per cui possono generare oneri amministrativi importanti, addebitati poi ai clienti sotto forma di spese. Numerose banche non hanno quindi dato seguito alla richiesta del Sorvegliante dei prezzi. Il Credit Suisse, comunque, ha annunciato una forte riduzione delle spese per il trasferimento dei titoli, che a partire dal 1° gennaio 2016 sono passate da 200 a 135 franchi per posizione. Le banche cantonali di Neuchâtel e Zugo hanno dichiarato a loro volta di voler prendere in considerazione la richiesta del Sorvegliante dei prezzi in occasione della prossima rivalutazione tariffaria. Il Credit Suisse e le banche cantonali di Glarona, Sciaffusa e Uri hanno integrato le indicazioni sulle spese per il trasferimento dei titoli nella loro documentazione destinata alla clientela. La banca cantonale di Basilea-Campagna e l'UBS, infine, hanno annunciato di volere introdurre misure specifiche per rendere più accessibili e trasparenti le informazioni sulle spese di trasferimento.

Le iniziative intraprese dal Sorvegliante dei prezzi nell'ambito delle tariffe bancarie hanno permesso di migliorare la trasparenza sulle spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli. Le informazioni raccolte durante l'osservazione del mercato e i contatti intrattenuti con le banche non hanno però permesso di determinare se tali spese siano legali o meno. Il Sorvegliante dei prezzi fa comunque notare che in diversi casi gli importi addebitati ai clienti sono sproporzionati.

La questione fondamentale sulla pertinenza delle spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli rimane tuttora aperta. In aprile 2016 il Sorvegliante dei prezzi ha pertanto chiamato in causa la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), trasmettendole tutte le informazioni raccolte a questo proposito dall'inizio del 2015 e invitandola a svolgere una valutazione che possa chiarire i seguenti interrogativi:

---

<sup>1</sup> Composizione del campione: le 24 banche cantonali, le due grandi banche svizzere (UBS, Credit Suisse), la filiale bernese della Banca Raiffeisen, PostFinance, Banca Coop, Banca Migros, Baloise Bank SoBa e Banca Valiant.



- Le spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli supererebbero il controllo del contenuto delle condizioni generali, inasprito il 1° luglio 2012, conformemente all'articolo 8 della legge federale sulla concorrenza sleale (LCSI; RS 241)?
- Il cliente di una banca può in qualsiasi momento far valere il suo diritto di recedere dai suoi conti e farsi restituire il suo denaro e dei suoi titoli. Per tali prestazioni la banca può esigere una qualunque retribuzione?
- Una tale retribuzione non comporta, ai danni dei consumatori, un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali ai sensi dell'articolo 8 LCSI?

**Secondo la dottrina, le condizioni generali delle banche contengono ancora numerose disposizioni che non reggerebbero a una verifica del contenuto conformemente all'articolo 8 LCSI<sup>2</sup>, risultando quindi abusive.** Resta da stabilire se lo sono anche quelle sulle spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli, dal momento che finora la questione non è mai stata sottoposta al giudizio di un tribunale<sup>3</sup>.

[Stefan Meierhans, Andrea Zanzi]

---

<sup>2</sup> Esther Widmer, «Missbräuchliche Geschäftsbedingungen nach Art. 8 UWG unter besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken», Zurigo/San Gallo 2015, n. marg. 574.

<sup>3</sup> In Germania, in seguito al decreto della Corte suprema federale del 30 novembre 2004, le spese di trasferimento dei titoli non sono più ammissibili (cfr. BGH, decreto del 30 novembre 2004, XI ZR 200/03, in NJW 2005, p. 1275 segg.). Per quanto riguarda la Svizzera, cfr. Arnold F. Rusch, Bankgebühren vor der Inhaltskontrolle, in «recht. Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis» 2011, p. 170 segg. Secondo l'autore, le spese di chiusura dei conti e per il trasferimento dei titoli non supererebbero il controllo del contenuto secondo l'art. 8 della LCSI.



## Il Cantone di Vaud rivede al ribasso gli emolumenti notarili – e Ginevra?

Il Consiglio di Stato vodese ha recentemente seguito le raccomandazioni formulate dal Sorvegliante dei prezzi il 21 maggio 2014, procedendo a una revisione delle tasse notarili relative a un atto di compravendita immobiliare. In questo modo ha tenuto conto del reale aumento dei prezzi sul mercato immobiliare e delle crescenti difficoltà riscontrate dalla classe media nell'accesso alla proprietà. Come si presenta invece la situazione all'estremità ovest del lago Lemano? Purtroppo nulla si è mosso dall'ultima revisione del 1996, malgrado le tariffe applicate a Ginevra per un atto di compravendita immobiliare siano di gran lunga le più elevate della Svizzera (si veda il grafico riportato qui di seguito, che mette a confronto le tasse notarili riscosse nei Cantoni romandi per un atto di compravendita). Occorre rilevare che la differenza tra gli emolumenti per la vendita di un bene del valore di 1 milione di franchi nei Cantoni di Ginevra (5200 franchi) e di Vaud (2875 franchi) ammonta a 2325 franchi. Il Sorvegliante dei prezzi spera che la recente decisione del Cantone di Vaud di ridurre gli emolumenti percepiti dai notai vodesi influirà positivamente sull'atteggiamento del Cantone di Ginevra e ha da poco contattato il Consiglio di Stato ginevrino in merito a tale tematica, ribadendo le sue raccomandazioni del 2014.

[Catherine Josephides Dunand, Julie Michel]




Grafico 1: confronto tra gli emolumenti dei Cantoni romandi per gli atti di compravendita immobiliare



---

### **Suissetec riduce la tassa amministrativa per l'annullamento dell'iscrizione ai corsi**

In caso di annullamento o modifica dell'iscrizione ai suoi cicli di formazione, suissetec, l'associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione, esige il pagamento di una tassa amministrativa pari a 350 franchi. Questa indennità serve a compensare l'onere amministrativo cagionato dall'annullamento dell'iscrizione e per le perdite che si verificano qualora il posto divenuto libero non possa essere rioccupato. Il Sorvegliante dei prezzi, sulla base di un reclamo che gli è stato rivolto, ha verificato il metodo di calcolo ed è giunto alla conclusione che la tassa sia troppo elevata. Debitamente informata, suissetec ha dichiarato che, nel quadro di una modifica alle condizioni generali, la tassa amministrativa verrà portata a 150 franchi.

[Ruth Rosenkranz]

---

### **«Abbandono del collegamento telefonico analogico. Conseguenze per i telefoni negli ascensori e altri sistemi d'emergenza». Postulato Eder 16.3051 e postulato Egloff 16.3058**

Il Sorvegliante dei prezzi ha ricevuto diversi reclami riguardanti l'abbandono dei collegamenti telefonici analogici. I reclami fanno riferimento alla decisione del Consiglio federale di abolire l'obbligo di offrire un collegamento telefonico analogico nel quadro della nuova attribuzione della concessione per il servizio universale che avverrà il 1° gennaio 2018. Il passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione impone una sostituzione dei terminali esistenti. Di conseguenza, gran parte dei circa 200 000 ascensori in esercizio in Svizzera dovrà essere riconvertita entro la fine del 2017.

Il Sorvegliante dei prezzi, oltre ad aver contattato i diretti interessati, si è rivolto anche al concessionario del servizio universale (Swisscom) e all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM). Di fatto ritiene che il progresso tecnologico non debba essere inutilmente ostacolato dalle regolamentazioni statali. Tuttavia, se il Consiglio federale sopprime un obbligo esistente, ha in un certo senso la responsabilità di valutarne le conseguenze per i cittadini e per l'economia e di trovare altre possibilità che agevolino il passaggio alla nuova tecnologia. Ciò può avvenire ad esempio informando per tempo gli interessati e fissando termini transitori. Secondo il Sorvegliante dei prezzi, il Consiglio federale dovrebbe continuare ad obbligare per un periodo transitorio di cinque anni il concessionario del servizio universale a garantire per almeno un'ora e per tutti i tipi di collegamento del canale vocale le funzioni necessarie a stabilire e mantenere la comunicazione in caso di interruzione della corrente. Questa richiesta è ora contenuta nelle «Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla qualità del servizio universale», capitolo 3.1.2, pag. 7, RS 784.101.113/1.2. **Il termine transitorio permette ai proprietari di immobili e alle amministrazioni condominiali di avere il tempo necessario per informarsi e valutare diverse opzioni. Inoltre, consente di pianificare a lungo termine la sostituzione dei telefoni negli ascensori e dei sistemi d'emergenza e di effettuarla eventualmente in concomitanza con altri progetti di revisione o altri lavori di ristrutturazione previsti.**

La scorsa primavera al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati sono stati presentati due postulati identici intitolati «*Abbandono del collegamento telefonico analogico. Conseguenze per i telefoni negli ascensori e altri sistemi d'emergenza*». Il consigliere agli Stati Joachim Eder e il consigliere nazionale Hans Egloff formulano due richieste al Consiglio federale: in primo luogo dovrebbe esaminare le ripercussioni dell'abbandono dei collegamenti telefonici analogici, previsto per la fine del 2017, sui telefoni negli ascensori e su altri sistemi di allarme e illustrare le conseguenze finanziarie per i proprietari di immobili e per gli esercenti di strutture pubbliche come ospedali, case di cura e asili nido. In secondo luogo il Consiglio federale dovrà verificare se, dopo la riattribuzione della concessione, il concessionario del servizio universale possa essere obbligato a garantire, su richiesta del cliente e per un periodo limitato di almeno cinque anni (fino al 2022), il collegamento telefonico analogico e la possibilità dell'alimentazione elettrica a distanza. Il Sorvegliante dei prezzi condivide il principio di fondo dei due postulati.



Il Consiglio federale, l'11 maggio 2016, ha pubblicato il suo parere riguardo a questi due postulati. Al fine di permettere alle imprese di telecomunicazione di potenziare le proprie reti sotto il profilo tecnico, la formulazione relativa al collegamento dovrà essere neutra sul piano tecnologico. Allo stesso tempo l'avamprogetto prevede un periodo transitorio durante il quale il concessionario del servizio universale deve continuare a mettere a disposizione, su richiesta del cliente, interfacce analogiche e ISDN. Considerato che il servizio universale per i servizi di telecomunicazione è destinato ai locali abitativi e commerciali, la questione relativa all'approvvigionamento elettrico dei telefoni negli ascensori e di altri sistemi di allarme va esaminata separatamente. Finora i telefoni negli ascensori e gli altri sistemi di allarme potevano beneficiare della tecnologia di rete analogica e delle relative funzionalità, in particolare anche del corrispondente approvvigionamento elettrico via doppino in rame. Non è tuttavia giustificato rinunciare all'ulteriore potenziamento tecnologico, che va a beneficio dei diretti destinatari (economia domestica e aziende). Stando alle informazioni dei fornitori di servizi di telecomunicazione, esistono soluzioni specifiche per soddisfare le esigenze di comunicazione dei sistemi di allarme. Il Consiglio federale propone dunque di respingere il postulato. Sarà interessante osservare se il Parlamento deciderà in favore degli utenti o dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

[Stefan Meierhans, Julie Michel]

---

#### **Controllo dei veicoli a motore: Basilea Campagna rivede il tariffario**

In conseguenza della pubblicazione, nel dicembre 2014, del rapporto del Sorvegliante dei prezzi, il Cantone di Basilea Campagna sta rivedendo gli importi delle tasse riscosse per il controllo dei veicoli a motore. Nel rapporto il Sorvegliante dei prezzi rilevava delle eccedenze rispetto alla copertura dei costi. L'autorità cantonale competente (Direzione della sicurezza) ha ora comunicato al Sorvegliante dei prezzi che prossimamente invierà in consultazione un progetto di revisione del tariffario; la decisione in merito spetterà al Consiglio di Stato.

[Stephanie Fankhauser]

---

#### **Misure tariffarie 2016/2017 nel traffico diretto: trattative in corso**

Il 22 febbraio 2016 l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) ha comunicato al Sorvegliante dei prezzi la prevista misura tariffaria del 3% riguardante il traffico diretto e altri adeguamenti per il cambiamento d'orario di dicembre 2016, dovuta in particolare all'aumento dei prezzi delle tracce da parte della Confederazione. Tuttavia, l'accordo di agosto 2014 stipulato in via amichevole tra il Sorvegliante dei prezzi e l'UTP prevede regole chiare in caso di aumenti o adattamenti delle tariffe ed è valido fino alla fine del 2017. Già ai primi di marzo, pertanto, in base ai dati forniti dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la Sorveglianza dei prezzi ha messo a disposizione dell'UTP i propri calcoli. Sono tuttora in corso discussioni per capire se le misure previste dall'UTP sono effettivamente compatibili con quanto sancito dall'accordo amichevole.

[Stefan Meierhans]



## 2. EVENTI / AVVISI

-

### **Contatti/Richieste di chiarimento:**

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02

Beat Niederhauser, capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03

Rudolf Lanz, responsabile del Servizio giuridico e d'informazione, tel. 058 462 21 05